

Dal Jobs Act alle politiche attive



Forlì, 4 dicembre 2015

Jobs Act e le politiche attive: a che punto siamo?

Giuseppe Gentile

LEGGE DELEGA n. 183/2014

La **legge n. 183 del 10.12.2014** - contenente la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di **ristrutturazione del mercato del lavoro** - ha interessato le seguenti AREE TEMATICHE:

- 1. Politiche passive del lavoro:** riforma degli Ammortizzatori sociali.
- 2. Politiche attive del lavoro:** riforma dei Servizi per l'impiego.
- 3. Rapporto di lavoro:** riordino tipologie contrattuali, revisione disciplina delle mansioni, introduzione delle c.d. tutele crescenti.
- 4. Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro:** congedi familiari.
- 5. Semplificazione:** adempimenti inerenti alla costituzione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
- 6. Attività ispettive:** Ispettorato nazionale del lavoro e riordino della materia.

I DECRETI DELEGATI

1. Politiche passive del lavoro e ammortizzatori sociali: **a)** **SU Stato di disoccupazione:** [d.lgs. n. 22/2015, in vigore dal 7.3.2015;](#) **b)** **SU Integrazioni salariali in costanza di rapporto:** [d.lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24.9.2015.](#)

2. Politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego: [d.lgs. n. 150/2015, in vigore dal 24.9.2015\).](#)

3. Rapporto di lavoro: **a)** **SU Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti:** [d.lgs. n. 23/2015, in vigore dal 7.3.2015;](#) **b)** **SU Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni:** [d.lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25.6.2015.](#)

4. Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro: [d.lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25.6.2015 .](#)

5. Semplificazione adempimenti inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro (sanzioni, sommerso, etc.): [d.lgs. n. 151/2015, in vigore dal 24.9.2015.](#)

6. Attività ispettive: [d.lgs. n. 149/2015, in vigore dal 24.9.2015.](#)

Le Politiche attive c.d. Indirette

(finalizzate all'incontro tra Domanda e Offerta di lavoro):

1. Gli incentivi alle assunzioni: esonero contributivo Legge di stabilità 2015; proroga Legge di stabilità 2016.

2. Le semplificazioni:

3. La flessibilità:

- 3.1. **La flessibilità in entrata:** liberalizzazione contratti atipici e flessibili
- 3.2. **La flessibilità interna o organizzativa:** demansionamento
- 3.3. **La flessibilità in uscita:** tutele crescenti e licenziamenti.

Le Politiche attive c.d. dirette:

Servizi per l'impiego
(pubblici e privati)

A CHE PUNTO SIAMO???

Fase di start up e rinvio a fonte regolamentare

[D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#)

**“DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE
ATTIVE”**

- 1. ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro)**
- 2. Fascicolo elettronico del lavoratore**
- 3. Centri per l'impiego nuove funzioni**
- 4. Stato di disoccupazione**
- 5. Patto di servizio personalizzato e disoccupati parziali**
- 6. Assegno di ricollocazione**

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

I primi 3 punti :

1.1. ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro)

1.2. Fascicolo elettronico del lavoratore

1.3. Centri per l'impiego: nuove funzioni

La nuova morfologia istituzionale del mercato del lavoro (**ANPAL, nuovi Centri per l'Impiego, etc..**) è rinviata a **Gennaio 2016 (almeno)**, e la **normativa regolamentare** arriverà soltanto nei **mesi successivi**.

1.1. ANPAL (artt. 1-13)

Si occuperà di:

- coordinare la **Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio**, in cooperazione con i principali **Enti Previdenziali** erogatori di prestazioni sociali (ma anche Camere di Commercio, scuole ed università, le agenzie del lavoro, ecc);
- pianificare i **programmi delle politiche attive** finanziati dal fondo sociale europeo (**FSE**).

1.2. Fascicolo elettronico del lavoratore (art. 14)

Costituirà una sorta di “**banca dati**” dei lavoratori, segnando le **tappe più importanti del curriculum del lavoratore**: ● percorsi scolastici, ● occupazioni passate, ● contributi versati, ● sostegni ricevuti, etc.

Servirà anche a definire la nozione di “**congrua offerta di lavoro**”: congruità che sarà valutata dall’ANPAL sulla base di più variabili tra cui il *curriculum* segnato nel fascicolo elettronico.

1.3. Nuovi Centri per l’impiego (art. 18)

Per essi si intendono ora le **Regioni** e le **Province Autonome**.

Dunque, assistiamo ad una **Ri-Organizzazione su base regionale** dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.

Le nuove “**funzioni**” sono dettate all’art. 18, d.lgs. n. 150/2015, e necessiteranno di una ingente normativa regolamentare nei prossimi mesi.

1.4. STATO DI DISOCCUPAZIONE

1.4. STATO DI DISOCCUPAZIONE

In merito alle **misure di politica attiva destinate ai soggetti esclusi dal mercato del lavoro**, il **D.lgs. n. 150/2015** prevede alla

“Ridefinizione dello stato di disoccupazione” (art. 19)

rispetto alle previsioni degli **artt. 2 e 4 del D.lgs. n. 181/2000.**

1.4. STATO DI DISOCCUPAZIONE

DEFINIZIONE

Art. 19

(Stato di disoccupazione)

1. Sono considerati **disoccupati** i lavoratori **privi di impiego** che **dichiarano**, in forma **telematica**, al **portale nazionale** delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria **immediata disponibilità** allo svolgimento di **attività lavorativa** ed alla **partecipazione alle misure di politica attiva** del lavoro concordate con i centri per l'impiego.

[dunque una **nozione di “stato di disoccupazione attiva”**]

1.4. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Viene introdotta la categoria **di lavoratore** “a rischio di disoccupazione”



Art. 19

(Stato di disoccupazione)

*4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i **lavoratori dipendenti** possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati **“a rischio di disoccupazione”**.*

1.4. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Classe di profilazione

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego (**disoccupati o a rischio disoccupazione**) vengono **assegnati ad una classe di profilazione**, allo scopo di valutarne il **livello di occupabilità**, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione è **aggiornata automaticamente ogni novanta giorni**, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

1.5. PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

(c.d. Principio di condizionalità)

1.5. PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Art. 20

(Patto di servizio personalizzato)

Ai fini della **conferma dello stato di disoccupazione** è stabilito che i lavoratori disoccupati si attivino,

- **contattando i Centri per l'Impiego entro 30 giorni** dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità ...
- ... **in mancanza sono convocati dai Centri per l'Impiego** per la stipula di un **Patto di servizio personalizzato.**

1.5. PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Art. 20

(Patto di servizio personalizzato)

Nel Patto di servizio personalizzato sono contenuti i seguenti elementi:

- a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
- b) la definizione del profilo professionale di occupabilità (in base alle modalità tecniche stabilite dall' ANPAL);
- c) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- d) le modalità con cui dimostrare al responsabile la ricerca attiva di lavoro.

1.5. PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Art. 25

(Offerta di lavoro congrua)

Viene disposto che la **definizione di Offerta di lavoro congrua** – il cui rifiuto ingiustificato determina la decadenza dai trattamenti di disoccupazione ed integrazione salariale – è individuata dal Ministero del Lavoro con D.M., su proposta dell'ANPAL, secondo i seguenti **principi**:

- distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata della disoccupazione;
- retribuzione **superiore di almeno il 20%** rispetto all'indennità percepita nell'ultimo mese precedente;
- **coerenza con le esperienze e le competenze maturate** (come da Fascicolo Elettronico).

1.5. PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Il Legislatore ha individuato un
**Sistema sanzionatorio
per il rafforzamento dei
meccanismi di condizionalità.**

Nei confronti dei **beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito** che, in **assenza di giustificato motivo, non partecipano** alle iniziative volte all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro è introdotto un apposito regime sanzionatorio (decurtazione o decadenza dalle prestazioni).

Le sanzioni sono articolate in base al tipo di violazione commessa dal soggetto che beneficia di un sussidio (NASPI, ASDI, DISCOLL, ect.)



1.5. PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO: SANZIONI

Art. 21

In caso di **mancata presentazione**, in assenza di giustificato motivo, alle **convocazioni ovvero agli appuntamenti e alle iniziative di orientamento** (per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro):

- la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

1.5. PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO: SANZIONI

In caso di **mancata partecipazione**, in assenza di giustificato motivo, alle **iniziative di orientamento carattere formativo o di riqualificazione** o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione :

- la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

In caso di **mancata accettazione di un' offerta di lavoro congrua**, in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.

1.5. PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO: LAVORATORI IN CIG, CdS, FdS

**Il Patto di servizio personalizzato
si adopererà anche con riguardo ai
lavoratori sospesi (a zero ore) o in riduzione oraria per almeno il 50%
a seguito di:**

- Cassa Integrazione Guadagni;**
- Contratti di Solidarietà;**
- Prestazioni dei Fondi di Solidarietà.**

In questo sistema si innesta l'

1.6. ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

1.6. ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

A chi spetta?

Art. 23

(Assegno di ricollocazione)

*1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi – è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al Centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato una somma denominata «**assegno individuale di ricollocazione**», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12.*

1.6. ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Come funziona ?

- L'interessato **può spendere l'assegno** presso un centro per l'impiego o un soggetto privato accreditato di sua scelta, per ottenere un **servizio di assistenza** intensiva nella **ricerca di lavoro**.
- Il **servizio di assistenza intensiva** sospende per tutta la durata il patto di servizio personalizzato.
- Il **servizio di assistenza intensiva** ha una **durata di 6 mesi**, prorogabile per altri 6 mesi qualora non sia esaurito l'intero ammontare dell'assegno.

1.6. ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Come è finanziato l'Assegno di ricollocazione???

Al **finanziamento dell'assegno** concorrono l'intera dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro e le risorse dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei e di altri fondi nazionali e regionali.

Un esempio??



1.6. ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Art. 24

3. Nei casi di cui all'art. 2, comma *10-bis*, della legge n. 92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.



viene stabilita la riduzione dal 50% al 20% della misura del contributo mensile, riconosciuto al datore di lavoro nell'ipotesi di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di soggetti che fruiscano di trattamento di disoccupazione relativo a lavoratori dipendenti

In sintesi

- 1.** L' assegno di ricollocazione è riconosciuto ai percettori per più di 4 mesi della NASpl, che abbiano stipulato il patto di servizio personalizzato.
- 2.** Trattasi di una somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
- 3.** Tale assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
- 4.** Il servizio ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell' assegno.
- 5.** La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Le altre misure

L'esonero contributivo

art. 1, co. 118, L. n. 190/2014

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, **ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori)** che procedano, **dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, a nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, è riconosciuto, per un periodo massimo **di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro

Soggetti beneficiari dell' esonero contributivo

- i **datori di lavoro privati aventi natura di impresa** (art. 2082 c.c. - *attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi*);
- **gli enti pubblici economici** (*in quanto, seppur dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica come sopra definita*);
- **gli organismi pubblici** che sono stati interessati da processi di **privatizzazione** (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- i **datori di lavoro non imprenditori**: associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, **studi professionali**, etc.

Presupposti

Il datore di lavoro ha diritto all'esonero contributivo a **condizione che** :

1. non si tratti di lavoratori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Chiarimenti Inps (Circ. n. 178 del 3.11.2015) rispetto a :

- Lavoro all'estero;
- Risoluzione in periodo di prova/dimissioni
- Rapporti di lavoro nei 6 mesi precedenti

2.nell 'arco dei 3 mesi antecedenti il 1 ° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della L. n.190/2014), il lavoratore assunto non avesse già avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate (art. 2359 c.c.), ovvero facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore medesimo o che presentino assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale;

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo triennale non è cumulabile con ***“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”***.

Inps, circ.
178 del
03/11/2015

Inps, circ.
178 del
03/11/2015

Over 50 e donne

Ribadendo quanto già espresso nella Circolare n. 17/2015 l' INPS ricorda che l' esonero contributivo **non è cumulabile con la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro a seguito dell' assunzione di "over 50 e donne"**.

NON CUMULABILE MA SUSSEGUIBILE

Nel caso di assunzione a termine di uno dei predetti soggetti svantaggiati è **possibile godere prima** della riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite di 12 mesi, prevista dalla Legge n. 92/2012 **e poi** dell' esonero contributivo triennale per la trasformazione a tempo indeterminato. In tal caso l' incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

Assunzioni dalle Liste di mobilità

Analogamente è possibile assumere a termine dalla liste di mobilità con gli incentivi previsti dall' art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991 (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti, nel limite di 12 mesi) e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, dell' esonero contributivo triennale per 36 mesi.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo 2015 è invece **cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica**, fra i quali (Inps, circolare n. 17/2015):

- **l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili** (art. 13, L. n. 68/1999);
- **l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori** (DPCM 19 novembre 2010), pari ad euro 5.000,00, fruibili dal datore di lavoro in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di 5 lavoratori;
- **l'incentivo all'assunzione di beneficiari ASpl** (art. 2, co. 10-bis, L. n.92/2012), di importo pari al 50% (ad oggi 20%, v. art. 24, D.Lgs. 150/2015) dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento;
- **l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani"** (D.M. 8 agosto 2014, come modificato dal D.M. 23 gennaio 2015, n. 11);

LEGGE DI STABILITA' 2016

D.D.L. n. 2111

Presentato in data 25.10.2015

In corso di esame in Commissione al 10.11.2015

Legge di Stabilità 2016

Art.11

(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle **nuove assunzioni** con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti **dal 1° gennaio 2016** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31 dicembre 2016**, è riconosciuto, per **un periodo massimo di ventiquattro mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del **quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel **limite massimo** di un importo di esonero pari a **3.250 euro su base annua**.

Legge di Stabilità
2016

Caratteristiche della misura

Si riferisce alle **nuove assunzioni** con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nell'arco del **2016**.

L'esonero al versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è **PARZIALE**: esso corrisponde al **40%** dei complessivi contributi dovuti, nel limite massimo di un importo di esonero pari a **3.250** euro su base annua (franchigia).

Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Si estende per la **durata di 24 mesi** (un **emendamento** in discussione al Senato **estende la durata a 36 mesi con riferimento alle aree del Sud del Paese**).